Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Martedì, 9 settembre 1924** **Numero 212**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, relativo alla sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 23 agosto u. s., all'art. 1 del decreto stesso, rigo 7º, dopo le parole «. . . . e relativi interessi», debbono aggiungersi anche quelle «di cui agli articoli 3 e 4. ecc.», come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto 8 agosto 1924, n. 1265, concernente modificazione a precedente decreto sulla ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 scorso agosto, n. 200, i due ultimi alinea dell'articolo unico debbono formare, come è nell'originale, un alinea solo, e pertanto il periodo unico deve leggersi così: «l'ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, l'ufficio militare e l'ufficio del personale alla diretta dipendenza del Ministro».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1354.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1347.

Approvazione della convenzione suppletiva stipulata il 15 luglio 1924 relativa alla ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1910, n. 946, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 ottobre 1910, con la Società anonima per le ferrovie vicinali per la concessione della costruzione e del-

l'esercizio d'una ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Roma per Anticoli e Frosinone;

Visti i Nostri decreti 11 settembre 1919, n. 1871; 15 luglio 1920, n. 1113; 21 luglio 1921, n. 1253, e 25 aprile 1922, n. 633, coi quali furono rispettivamente approvati e resi esecutori gli atti addizionali stipulati con la predetta Società il 12 agosto 1919, il 30 giugno 1920, il 4 luglio 1921 e l'8 aprile 1922 per la parziale modifica della citata convenzione 3 ottobre 1910;

Vista l'istanza 19 novembre 1923, con la quale la Società concessionaria ha chiesto la liquidazione della quota di sovvenzione di cui all'art. 1° dell'atto aggiuntivo 8 aprile 1922;

Visti i decreti legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56, e 23 maggio 1924, n. 996;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto-legge 22 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 15 luglio 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed i rappresentanti della Società anonima ferrovie vicinali, a parziale modificazione della convenzione 3 ottobre 1910 e dei successivi atti addizionali 12 agosto 1919, 30 giugno 1920, 4 luglio 1921, 8 aprile 1922 relativi alla concessione, a favore della Società medesima, della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 43. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1355.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1346.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio della provincia del Carnaro della legge e dei regolamenti per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 213;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, col quale fu esteso alla città di Fiume ed al territorio annesso il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1685;

Sentito il Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924, sono estesi alla città di Fiume ed al territorio della provincia del Carnaro annessi al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

1° La legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, modificata con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1222;

2° Il regolamento generale esecutivo approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, modificato con decreti Luogotenenziali 23 febbraio 1919, n. 413, e 6 luglio 1919, n. 1395;

3° Il regolamento speciale approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003.

Art. 2.

Le particolari norme della legge e dei regolamenti sugli orfani di guerra che hanno riferimento ad altre leggi del Regno non ancora estese alla città di Fiume ed al territorio annesso si applicheranno in quanto la legislazione ivi in vigore ne renda possibile l'attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 42. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1924.

Sostituzione del Commissario straordinario per la gestione delle Opere pie di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 dicembre 1923 con cui fu affidata al Prefetto a disposizione comm. dott. Raffaele Gasbarri la gestione della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli, le cui amministrazioni furono sciolte col decreto 7 settembre 1923, modificato con i successivi decreti 16 dicembre detto anno e 31 marzo 1924;

Ritenuto che il predetto comm. Gasbarri ha chiesto di essere esonerato dall'incarico suindicato per motivi di salute, e che occorre, perciò, sostituirlo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione del Prefetto a disposizione comm. dottore Raffaele Gasbarri, la gestione della Congregazione di carità e delle altre suaccennate istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli è affidata al Prefetto a riposo cav. di gr. croce dott. Luigi Marcialis.

Roma, addì 30 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1924.

Proroga di poteri del Regio commissario straordinario delle Opere pie di Monte San Giuliano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti i decreti Ministeriali 10 febbraio e 4 aprile 1924, con i quali si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità ed opere pie concentrate, nonchè di altre 52 istituzioni pubbliche di beneficenza di Monte San Giuliano, affidandosi la gestione delle istituzioni medesime al sig. dott. Goffredo Volpes, coadiuvato dal ragioniere Gaetano Pinciurro, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme nelle amministrazioni, negli statuti e negli scopi delle istituzioni suaccennate, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione;

Vista la nota 26 luglio 1924, n. 10263 del Prefetto di Trapani;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al suaccennato Commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato di tre mesi, e cioè fino al 10 novembre 1924.

Roma, addì 14 agosto 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1924.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Newcastle.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2994;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Newcastle (Nuova Galles del Sud) alle dipendenze del Regio consolato generale in Melbourne è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1924.

Presentazione delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento (emissioni 1902 e 1906) alla delegazione del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta la necessità di impedire le conseguenze di un eventuale uso, in danno della fede pubblica, di fogli di carta filigranata per la fabbricazione di titoli al portatore dei consolidati 3.50 % (emissione 1902) e 3.50 % (emissione 1906) dei quali è stata di recente constatata la mancanza presso l'Officina governativa delle carte valori in Torino;

Ritenuto che a tale scopo convenga di anticipare al 1° luglio 1925 il cambio dei titoli in circolazione dei detti consolidati, che avrebbe dovuto aver luogo il 1° gennaio 1927;

Ritenuto che in attesa dell'allestimento dei titoli definitivi sia opportuno di attuare subito provvedimenti cautelativi a difesa dei portatori dei titoli predetti e dello Stato;

Determina:

Art. 1.

I portatori di cartelle dei consolidati 3.50 % (emissione 1902) e 3.50 % (emissione 1906) sono invitati a presentare, a partire dalla data del presente decreto, i titoli della specie di cui siano in possesso, alla delegazione del Tesoro per essere depositati presso la locale sezione di Regia tesoreria provinciale.

I portatori che risiedano all'estero ed intendano di valersi dell'accennata facoltà potranno effettuare il deposito presso i corrispondenti del Tesoro.

I titoli da depositare dovranno essere firmati dall'esibitore e accompagnati da una distinta in doppio esemplare, nella quale saranno indicati per ciascuna cartella: il numero di iscrizione in ordine progressivo, l'importo in rendita e in capitale nominale. La distinta sarà sottoscritta dall'esibitore col nome, cognome e paternità, e con l'indicazione dell'indirizzo.

Art. 2.

Contro il deposito dei titoli le sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno ed i corrispondenti del Tesoro all'estero rilasceranno una ricevuta provvisoria a madre e figlia, sul modulo allegato intestato al depositante, trasferibile per attergato e con le altre forme stabilite dalla legge sul debito pubblico per il trasferimento dei titoli nominativi.

La ricevuta corrispondente ai titoli sarà munita delle cedole per la riscossione delle rate semestrali degli interessi di scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1925. Tali cedole non saranno esigibili senza la presentazione della ricevuta alla quale appartengono.

Alla matrice della ricevuta sarà unito un esemplare della distinta di presentazione di che all'art. 1 controfirmata dal capo della delegazione del Tesoro e dal capo della sezione di Regia tesoreria. L'altro esemplare della distinta sarà trasmesso alla Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1925, le ricevute provvisorie indicate dall'articolo precedente saranno presentate per il cambio nei nuovi titoli definitivi secondo le norme che saranno a suo tempo emanate.

Art. 4.

La Direzione generale del Debito pubblico è autorizzata ad impartire le istruzioni che si renderanno necessarie a integrazione di quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Vicenza.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Veduto il R. decreto 24 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Vicenza;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione Reale non ha ancora potuto definire la sistemazione finanziaria della Provincia per le numerose e complesse questioni che deve risolvere;

Considerato pertanto che si impone una ulteriore proroga dei poteri di detta Commissione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Vicenza è prorogato di tre mesi.

Vicenza, addì 15 luglio 1924.

Il Prefetto: SERRA CARACCIOLO.

DECRETO PREFETTIZIO 20 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Simbario.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 4 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Simbario;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Simbario è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 20 agosto 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dall'8 al 14 settembre 1924, è stata fissata in L. 437, rappresentanti 100 dazio nominale, e 337 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **201**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	120 40	Belgio	113 75
Londra	102 052	Olanda	8 81
Svizzera	431 41	Pesos oro	18 09
Spagna	301 75	Pesos carta	7 96
Berlino	—	New-York	22 962
Vienna	0.03225	Oro	443 06
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 18
	3.50 % » (1902)	78 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 22
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 76

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.